

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “EDILPAGLIA” ASSOCIAZIONE ITALIANA EDILIZIA IN PAGLIA

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE, SCOPI E DURATA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'Associazione di promozione sociale denominata “**EdilPaglia**” – **Associazione Italiana Edilizia in Paglia**, ai sensi della L.07.12.2000 n.383, della L.R.Toscana 42/2002 e delle norme del codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione ha sede legale in via delle Vigne 12, 51016 Montecatini Terme e potrà istituire uffici anche in altre località. Un'eventuale modifica della sede Sociale non richiederà la modifica dello statuto, ma potrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 2 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi degli artt. 11 e 18 del presente statuto.

ARTICOLO 3 – SCOPO E FINALITÀ

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità Sociali e la sua struttura è democratica; si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico, sessuale o religioso.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo Sociale.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- 1) promuovere azioni volte alla conoscenza, diffusione ed all'applicazione dei concetti e delle tecniche relative alle costruzioni con paglia, altri materiali naturali e della tradizione locale connessi alla costruzione in paglia ;
- 2) promuovere ed organizzare attività di formazione, informazione e divulgazione delle conoscenze di cui sopra e rilascia attestazione dei percorsi formativi effettuati;
- 3) promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione e la normazione delle tecniche legate alle costruzioni di cui sopra;
- 4) svolgere attività di certificazione secondo i parametri che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- 5) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione a livello internazionale e locale nonché iniziative di educazione allo sviluppo sostenibile, anche inviando personale volontario destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di formazione in loco, nonché ad intrattenere a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e sostenere tale attività;
- 6) promuovere la diffusione della tecnologia delle costruzioni in paglia per l'edilizia sociale e per l'autocostruzione;
- 7) favorire lo scambio delle informazioni prodotte dall'Associazione stessa o da altri organismi.

L'associazione attua i predetti scopi con le seguenti attività:

- 1) organizzare anche in collaborazione con altri enti società e associazioni, manifestazioni culturali connesse con le proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente statuto sociale e con l'Atto Costitutivo;

- 2) supportare le Pubbliche Amministrazioni e altri Enti Pubblici nella promozione di iniziative e progetti i cui obiettivi rientrino nella diffusione dei principi sopra esposti;
- 3) curare, sia direttamente che indirettamente, la pubblicazione, produzione, vendita e diffusione, nonché eventuale traduzione, di stampati (anche periodici), materiale didattico, audiovisivi, filmati e altra documentazione attinente lo scopo Sociale;
- 4) favorire la formazione di comitati tecnici volti a promuovere la diffusione delle tecniche costruttive considerate nel presente statuto;
- 5) ogni altra attività volta al raggiungimento degli obiettivi sopra elencati.

TITOLO II – SOCI - QUOTE - PATRIMONIO - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

ARTICOLO 4 – SOCI

L'Associazione è aperta, in numero illimitato, a persone fisiche, persone giuridiche, enti, Associazioni che per loro oggetto Sociale, interesse culturale, attività di lavoro ne condividano scopi e finalità aderendo all'associazione mediante il pagamento della quota Sociale e facendo domanda scritta al consiglio direttivo. Nessun motivo di natura politica, razziale, religiosa, di cittadinanza o di sesso, può essere elemento di rifiuto di adesione all'associazione.

I soci si distinguono in:

- i soci fondatori: i sottoscrittori dell'atto costitutivo, promotori della nascita dell'Associazione e delle attività che essa è destinata a svolgere;
- i soci ordinari: coloro che, convinti del valore e del significato delle finalità che l'Associazione si propone, partecipano attivamente alla vita associativa;
- i soci onorari: esponenti del mondo culturale e professionale, italiani e stranieri, che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle finalità dell'Associazione; ogni anno il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggere fino a tre soci onorari; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto;

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Ogni socio in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto ad un solo voto che può esercitare direttamente nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Non è ammessa la delega, salvo nel caso dei soci persone giuridiche, il cui legale rappresentante può nominare un proprio delegato a rappresentarlo in seno all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti Sociali e di pagare annualmente la quota Sociale di adesione.

È espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti dell'iscrizione annuale che sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'interessato può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'Associazione in capo al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

La quota associativa non è trasmissibile

ARTICOLO 5 – RECESSO, ESCLUSIONE, DECESSO DEL SOCIO

La qualità di socio ha carattere permanente e può venir meno nei seguenti casi:

- esclusione,
- decesso,

- mancato pagamento della quota annuale associativa entro i termini di cui all'art. 7, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata entro i termini stabiliti dal presente statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dal novero dei partecipanti dell'Associazione stessa dandone comunicazione scritta, anche via e-mail, al Consiglio Direttivo; il recesso ha efficacia dal giorno successivo alla data di notifica dello stesso al Consiglio Direttivo.

Il socio viene escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo in caso di inosservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle delibere degli organi dell'Associazione ovvero nel caso in cui abbia danneggiato, con il suo comportamento, l'Associazione e/o i suoi Organi Direttivi. Il recesso e l'esclusione, comunque manifestati, hanno effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota Sociale annua versata.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 6 – VOLONTARIATO E PRESTAZIONI

Le prestazioni fornite dai soci per conto dell'Associazione sono normalmente a titolo gratuito salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo da riportarsi sui verbali.

Viene data al Presidente la facoltà di formalizzare con una lettera d'incarico al socio l'attività da svolgere.

Ai soci che svolgono attività di volontariato o prestazione può venire riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate con pezze giustificative o con autocertificazione da parte del socio prestatore dell'attività, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo di istituire un registro nel quale il Segretario Generale riporterà le ore di servizio volontario svolto per conto dell'Associazione da parte dei soci.

ARTICOLO 7 – QUOTE

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote annuali di iscrizione all'Associazione.

Il versamento dovrà essere effettuato dai soci entro il primo trimestre di ogni anno sociale, come definito ai sensi del successivo art. 19. Nel caso di Assemblee convocate nel corso del primo trimestre, per poter esercitare il proprio diritto di voto, il socio dovrà comunque aver preventivamente versato la quota sociale per l'anno sociale in corso.

La quota annuale è riferita all'anno sociale dell'Associazione; nel caso di prima iscrizione effettuata nel corso della seconda metà dell'anno sociale, la quota può essere versata in ragione dei trimestri residui o loro frazione dell'anno sociale in corso qualora sia versata contestualmente alla quota relativa all'intero anno sociale successivo.

ARTICOLO 8 – PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- donazioni, eredità, legati, sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, locali, nazionali o internazionali;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e/o servizi agli associati o a terzi attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale, agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- eventuali riserve straordinarie e possibili fondi di accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

L'associazione non ha fini di lucro. I proventi di eventuali attività non possono in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forma indiretta bensì reinvestiti in attività istituzionali.

ARTICOLO 9 – BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo, con relative relazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio deve restare depositato in copia a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili netti derivanti dal rendiconto approvato sono interamente accantonati al patrimonio associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi Sociali.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10 – ORGANI E STRUTTURE CONSULTIVE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Segretario Generale;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione; può riunirsi in sessione Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile e ogni qual volta il consiglio Direttivo lo ritenga necessario, per:

- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- provvedere alla nomina e alla revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo e, ove necessario, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Tesoriere;
- deliberare sulle linee programmatiche all'Associazione;
- deliberare sulle modalità di impiego di utili o avanzi di gestione che dovranno comunque essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali.
- Approvare i regolamenti che si riterranno necessari
- Deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o dai Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- le modifiche del presente Statuto secondo le modalità stabilite dal successivo art. 17;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 18;
- la nomina e la revoca dei liquidatori;
- la devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 18.

ARTICOLO 12 – FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente; quella Straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci oppure dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede Sociale e tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi e-mail depositati dai soci al momento dell'iscrizione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione a discrezione del Presidente

Ogni socio in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'Associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un Socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri dispari, compreso il Presidente, scelti per votazione dall'Assemblea generale tra i soci che abbiano svolto almeno 150 ore di volontariato per conto dell'Associazione stessa registrate secondo i criteri di cui agli artt. 6 e 15; per il primo mandato possono essere eletti sia i soci fondatori che coloro che abbiano svolto le 150 ore di volontariato.

Il Consiglio Direttivo viene eletto mediante voto; ciascun socio avente diritto esprime un solo voto con un numero massimo di preferenze pari a quello degli eleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti o, in loro mancanza, i membri rimanenti coopteranno tra i soci con i requisiti di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione. Tra i compiti del Consiglio Direttivo rientra l'assicurazione e certificazione dello svolgimento delle ore di volontariato.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Coordinatore scientifico o costituire Comitati tecnico-scientifici formati da persone, anche non aderenti all'Associazione, di chiara fama nei settori di attività dell'Associazione. Il Coordinatore scientifico e i membri dei Comitati tecnico-scientifici hanno funzioni consultive nella determinazione degli indirizzi di studio e ricerca dell'Associazione e sono chiamati a esprimere pareri in ordine a specifiche questioni. Essi possono assistere, senza diritto di voto, ai Consigli Direttivi e alle Assemblee dei Soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate dal Segretario Generale ed i verbali devono essere messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile; allo scadere del suo mandato rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza, o di cessazione prima della scadenza del mandato, è sostituito dal Socio più anziano del Consiglio Direttivo. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile; allo scadere del suo mandato rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente.

Al Presidente non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

ARTICOLO 15 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli redige

- i verbali dell'Assemblea dei Soci,
- i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi;
- compila il registro dei volontari, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- redige il registro degli associati
- cura l'esposizione nella sede Sociale della convocazione delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti Sociali;
- svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
- Se l'Assemblea non elegge un Tesoriere, il Segretario Generale ne svolge le mansioni tenendo la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi.

Il Segretario Generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile; allo scadere del suo mandato rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario Generale.

Al Segretario Generale non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

ARTICOLO 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei Soci, qualora lo ritenesse necessario, potrà eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre soci eletti con votazione al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo; questi partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile; allo scadere del suo mandato resta in carica fino alla nomina di un nuovo Collegio.

L'Assemblea dei Soci, qualora lo ritenesse necessario, potrà eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre soci eletti al di fuori del Consiglio Direttivo con il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è rieleggibile; allo scadere del suo mandato resta in carica fino alla nomina di un nuovo Collegio.

TITOLO IV – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 17 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita ai sensi dell'art. 12, con una maggioranza di due terzi dei presenti.

ARTICOLO 18 – SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 19 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno solare.

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.